# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2247

# PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa del Deputato MAMMI'**

*Presentata il 12 giugno 1973*

## Disciplina dell'artigianato riparatore di autoveicoli

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La delicatezza delle mansioni svolte dai riparatori di auto e di mezzi di trasporto in genere, nonché l'ampiezza e l'importanza assunte da tale settore a seguito dello sviluppo del traffico automobilistico in Italia, pongono, a mio giudizio, il problema di regolamentare con opportuna normativa, l'accesso alla categoria.

Predisporre in tale materia norme di legge che rappresentino una salvaguardia non soltanto per gli operatori capaci, ma anche per gli utenti, non vuole significare assumere posizione rispetto alla dibattuta questione del riconoscimento da parte dello Stato di una qualifica artigiana, che può a mio avviso essere invocato per il solo artigiano fornitore di servizi, al quale vengono affidati beni altrui per la manutenzione, riparazione o trasformazione, e può rendersi particolarmente opportuno nel caso in oggetto che investe problemi di sicurezza pubblica.

Essendo trascorsi anni senza che alcuna iniziativa governativa si sia verificata, ho ritenuto di presentare questa proposta di legge, la quale tende a riconfermare l'esigenza di una disciplina per l'attività dei riparatori d'auto demandandone l'applicazione in dettaglio ad apposito regolamento.

Non occorre commentare diffusamente le singole norme della proposta di legge; basti ricordare che esse si basano sul predominante principio della tutela degli utenti e, pertanto, sulla conseguente istituzione di un apposito albo attestante la qualificazione professionale, al quale si accede con particolari cautele, come previsto dall'ultimo comma dell'articolo 6. Detto principio fondamentale ispira le varie norme delle proposte, in particolare l'articolo 4 disciplinante l'iscrizione, l'articolo 5 relativo alla composizione della Commissione d'esame, l'articolo 6, penultimo comma, che prevede la possibilità di cancellazione nel caso di inidoneità (riscontrata dopo la iscrizione, il che può verificarsi sia per coloro che vengono immessi all'atto della entrata in vigore della legge, sia per cause sopravvenute dopo l'iscrizione) o anche di negligenza grave nell'espletamento della attività.

Onorevoli colleghi, confido che la presente proposta sia presa in considerazione e sollecitamente approvata quale contributo, tra l'altro, alla sicurezza della circolazione stradale.

# PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Presso ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è istituito il registro degli artigiani riparatori d'auto, suddiviso in tre sezioni: meccanici, elettrauto, carrozzieri.

Agli effetti della presente legge, esercita attività di artigiano riparatore di auto chiunque, in proprio o con funzioni direttive o di sorveglianza presso impresa altrui, effettui riparazioni alla parte meccanica o a quella elettrica o alla carrozzeria di autoveicoli o di veicoli a rimorchio.

ART. 2.

Devono essere iscritti nel registro coloro che intendono esercitare le attività previste dall'articolo 1 sotto qualsivoglia forma anche a carattere saltuario o provvisorio.

Le aziende che comunque effettuano manutenzione o riparazione di automezzi, debbono preporre ai reparti persone iscritte nel registro di cui all'articolo 1 previa comunicazione alla Camera di commercio e al sindaco del comune della preposizione suddetta.

L'iscrizione ha validità per tutto il territorio della Repubblica e può essere richiesta per più sezioni del registro.

Essa legittima l'esercizio del tipo di attività per la quale è stata disposta, salvo l'osservanza delle altre disposizioni di legge. La Camera di commercio rilascia il certificato di iscrizione che deve essere esposto in modo ben visibile nei locali delle imprese o nei singoli reparti.

ART. 3.

Per ottenere l'iscrizione nel registro, le persone fisiche debbono presentare domanda alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, rispettivamente, nella provincia di residenza o di quella ove l'attività ha sede legale.

Il richiedente deve:

1) aver compiuto il diciottesimo anno di età;

2) aver assolto gli obblighi scolastici riferiti al periodo di frequenza del richiedente.

Sulla domanda la Giunta camerale provvede entro 60 giorni dalla presentazione.

ART. 4.

Per l'iscrizione nel registro, coloro che intendono esercitare l'attività artigianale di cui all'articolo 1, devono:

1) aver superato, presso la commissione di cui all'articolo 5, un apposito esame di idoneità per l'esercizio dell'attività per la quale si richiede la iscrizione;

2) essere in possesso di diploma attestante la frequenza, con esito positivo, di appositi corsi di formazione professionale organizzati dalle Regioni o da Enti autorizzati dalla autorità statale o regionale.

ART. 5.

Ai fini dell'esame di cui al precedente articolo è istituita presso ciascuna Camera di commercio una commissione nominata dal prefetto e composta da:

un ingegnere designato dall'Ispettorato della motorizzazione civile, che la presiede;

un rappresentante della Camera di commercio designato dalla Giunta camerale;

un rappresentante della Regione designato dal Presidente della Giunta regionale;

due rappresentanti sindacali delle categorie artigiane interessate.

ART. 6.

Possono essere cancellati dal registro coloro che, dalla Commissione di cui all'articolo 5, siano riconosciuti inidonei o colpevoli di grave negligenza che abbia procurato nell'esercizio della loro attività danni o pericoli rilevanti a persone o cose.

ART. 7.

Avverso il provvedimento della Giunta camerale che nega la iscrizione o che disciplina la cancellazione dal registro, l'interessato può proporre ricorso al Presidente della Giunta regionale entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Il ricorso contro il provvedimento che dispone la cancellazione dal registro ha effetto sospensivo.

Il Presidente della Giunta regionale decide in merito al ricorso, su conforme e motivato parere della Commissione di cui all'articolo 5 e deve far conoscere la decisione entro 90 giorni dalla presentazione del ricorso stesso.

Eventuale azione davanti al tribunale del luogo in cui ha sede la Camera di commercio, industria, artigianato competente, deve essere

esercitata entro 60 giorni dalla comunicazione della decisione del Presidente della Giunta regionale.

Qualora il Presidente non abbia comunicato al ricorrente la propria decisione entro 90 giorni dalla presentazione del ricorso, l'azione giudiziaria può essere proposta ancora prima della decisione amministrativa.

ART. 8.

L'iscrizione nel registro e nell'elenco speciale è subordinata al pagamento a favore della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di un diritto fisso nella misura che sarà determinata dal regolamento, comunque non eccedente le lire 20.000.

La spesa occorrente per l'istituzione e il funzionamento del registro è a carico della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

ART. 9.

Chiunque viola le disposizioni di cui alla presente legge è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 5.000.000.

Il sindaco del comune sul cui territorio insiste l'impresa ordina la chiusura della stessa, qualora il titolare non risulti iscritto nel registro di cui all'articolo 1 o ne sia stato cancellato e qualora non risulti rispettato il disposto di cui al secondo comma dell'articolo 2.

L'ordinanza sindacale di chiusura costituisce titolo esecutivo ed è spedita in forma esecutiva con l'applicazione della formula prevista dall'articolo 475 del codice di procedura civile. L'ordinanza è dichiarata immediatamente esecutiva.

ART. 10.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato emana il regolamento d'esecuzione, sentito il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile e le organizzazioni sindacali, nazionali delle categorie.

*Norma transitoria.*

ART. 11.

Debbono essere iscritti al registro tutti coloro che ne facciano richiesta e che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano da almeno due anni nei ruoli degli artigiani presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.